

**A.S.SE.FI.**

**AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE DELLA CCIAA DI PISA  
SCHEMA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA**

L. 240/81 - Artigiancassa	
FINALITA'	Incentivare gli investimenti effettuati nella forma della locazione finanziaria da parte delle PMI artigiane
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, con sede operativa in Toscana o con unità locale di consorzio in Toscana che associ almeno il 60% di imprese toscane, che realizzino progetto di investimento in Toscana e siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- essere PMI ex allegato I Reg (CE) 364/04</li><li>- esercitare un'attività economica identificata come prevalente dai seguenti codici ISTAT 1991: C (estrazione dei minerali) con esclusione del codice 10.10; D (attività manifatturiere) con esclusione dei codici 24.70, 27.10, 27.22.1, 37.22.2, 35.11.1, 35.11.3, e di parte della sottosezione DA (tra i codici della sottosezione DA sono ammessi solo i seguenti: 15.52, 15.81, 15.82, 15.85, 15.88, 15.89.1, 15.89.2, 15.96, 15.98, 15.99); F (costruzioni); I (trasporti) limitatamente alla divisione 63.</li><li>- Essere iscritte all'albo provinciale delle imprese artigiane.</li></ul>
INIZIATIVE AMMISSIBILI	<p>Operazioni di locazione finanziaria per l'acquisizione di beni mobili o immobili.</p> <p>L'importo dell'operazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni è pari al valore del bene al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese, diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria. Detto importo non può comunque superare i 500.000 euro.</p> <p>Nel caso di impresa costituita sotto forma di cooperativa l'importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni è fissato in € 100.000 per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa.</p> <p>Nel caso di consorzio o società consortile il predetto importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni si determina moltiplicando l'importo massimo concedibile ad una stessa impresa per il numero delle imprese artigiane consorziate.</p> <p>Sono escluse operazioni di locazione finanziaria di beni il cui valore sia inferiore a € <b>10.000,00</b>.</p> <p>Qualunque sia la maggior durata dei contatti di locazione finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore a <b>10 anni</b> se riguarda beni immobili o a <b>5 anni</b> se riguarda beni mobili.</p> <p>Se il contratto di locazione finanziaria riguarda un'impresa di nuova costituzione, le predette durate sono elevate a 15 ovvero a 6 anni trattandosi rispettivamente di beni immobili o mobili.</p>

OGGETTO AGEVOLAZIONE	<p>Le operazioni di locazione finanziaria sulle quali possono essere concessi contributi devono avere per oggetto:</p> <p>a) l'impianto e/o l'ampliamento del laboratorio (locazione finanziaria immobiliare), con esclusione dei locali che non sono posti al servizio dell'attività artigiana certificata;</p> <p>b) macchine, attrezzi strumentali, mezzi mobili anche usati, tutti in ogni caso strettamente necessari al ciclo di produzione, purchè dimensionati all'attività svolta e non iscritti a pubblici registri ad eccezione delle macchine operatrici di cui all'art. 58 del nuovo codice della strada.</p> <p>Il contributo non può essere concesso per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato, ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa conduttrice.</p>
AGEVOLAZIONI	<p>Le operazioni sono stipulate alle condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.</p> <p>Il contributo in conto canoni è determinato sulla base di un tasso vigente al momento della stipula del contratto pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 70% del tasso di riferimento per investimenti in impianti ed attrezzature destinati all'innovazione tecnologica e all'aumento del grado di competitività delle imprese o alla tutela dell'ambiente o se si tratta di impresa inserita in un sistema di filiera o distretto.</li> <li>- Al 50% del tasso di riferimento per investimenti aventi destinazioni diverse da quelle di cui al punto precedente se effettuati nel territorio regionale da imprese giovanili (ex LR 27/93) o femminili (ex L 215/92)</li> <li>- Al 45% del tasso di riferimento per gli investimenti aventi destinazioni diverse da quelle del punto a) se effettuati in aree ob.2, 87.3c o a sostegno transitorio</li> <li>- Al 35% del tasso di riferimento per gli altri casi.</li> </ul> <p>L'intensità massima di aiuto non può superare il 15% ESL dell'investimento.</p>
ENTE AGEVOLANTE	Artigiancassa – Cassa per il credito alle imprese artigiane s.p.a.

La presente scheda ha scopo puramente illustrativo. Sono possibili variazioni dei dati descritti.  
Per informazioni ASSEFI, Via B.Croce, 62 56125 Pisa tel 050/503275 email [assefi@pi.camcom.it](mailto:assefi@pi.camcom.it)  
Scheda aggiornata al 01/07/2005